

N. R.G. 4/2021



IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Paola Di Francesco	Presidente
Dr. Pier Francesco Bazzega	Giudice
Dr. Elisa Romagnoli	Giudice relatore

nella causa rubricata sub n. **4/2021 R.G. Conc. Prev.** ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 161 co. 6 L.F.

letta la domanda di concessione del termine di cui all'art. 161, comma 6 L.F., depositata da P.L.P. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. e p. iva 02414270286) con sede in via Atheste n. 46 Este (PD), in persona del legale rappresentante e liquidatore Gaffo Rosanna, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Morachiello;

riscontrato, ad un primo e sommario esame - privo comunque del carattere della esaustività e suscettibile di approfondimenti nell'ulteriore corso della procedura - il ricorrere dei presupposti minimi di ammissibilità relativi alla competenza territoriale, all'esercizio dell'attività commerciale da parte della ricorrente, al superamento delle soglie di cui all'art. 1 L.F. ed alla effettiva sussistenza di uno stato di insolvenza (oltre che accertato il deposito della documentazione richiesta);

osservato, sotto un primo profilo, per ciò che attiene al riscontro della competenza territoriale, che - dovendosi fare uso dei criteri dettati in proposito dall'art. 9 L.F. e, del tutto conseguentemente, dovendosi recepire gli orientamenti giurisprudenziali formati *in subiecta materia* - la sede legale risulta a Este (PD) e non vi sono allo stato indici che inducano a ritenere che non vi sia coincidenza tra la sede legale e quella principale;

considerato, in secondo luogo, che non appare discutibile la natura commerciale dell'attività svolta dall'impresa, avente ad oggetto l'acquisto di terreni edificabili, la costruzione di fabbricati ed ogni altra attività edile diretta o indiretta;

constatato che, nel caso di specie, non sussistono dubbi di sorta in merito al ricorrere del requisito oggettivo di fallibilità, dal momento che le dimensioni dell'impresa già di per sé testimoniano il superamento delle soglie prese in considerazione dal legislatore all'art. 1 L.F., come emerge dai bilanci degli ultimi tre anni prodotti;

constatato come dalla lettura del ricorso si evidenzia lo stato di crisi (se non di vera e propria insolvenza) e la mancanza di un equilibrio finanziario;

considerato allora che nella fattispecie - riscontrato il ricorrere dei presupposti di ammissibilità - il termine richiesto può essere concesso per un periodo di tempo pari a centoventi giorni, poiché non risultano pendenti istanze di fallimento;

rammentate le responsabilità assunte dall'attestatore in relazione non solo al rispetto alla veridicità dei dati aziendali, ma anche alle stime delle poste attive;

ribadito quindi che nelle more del compimento del predetto termine il debitore, ai sensi del comma 7 dell'art. 161 L.F., è abilitato al compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, il quale deve acquisire il parere del commissario e può assumere sommarie informazioni, e che, a mente del successivo comma 8, spetta al Tribunale la facoltà di disporre idonei obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore è tenuto ad assolvere sino alla scadenza del termine fissato;

ritenuta, sotto tale profilo, l'opportunità di prevedere l'onere, a carico di P.L.P. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, di depositare:

a) entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto un riepilogo dei crediti di terzi che si presume sorgeranno per effetto degli atti legalmente compiuti nel periodo di proroga;

b) mensilmente una relazione in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere;

ritenuto opportuno, anche ai fini dell'autorizzazione al compimento di eventuali atti di straordinaria amministrazione, nominare quale commissario giudiziale il **Dr. Paolo Loato**;

P. Q. M.

A) assegna a P.L.P. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE termine di giorni centoventi, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di concordato, per il deposito della proposta concordataria e del piano, oltre che della documentazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 161 L.F.;

B) ordina alla ricorrente di depositare:

- entro dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto, un riepilogo dei crediti di terzi che si presume sorgeranno per effetto degli atti legalmente compiuti nel periodo di proroga;
- mensilmente una relazione in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere;

C) dispone che la società trasmetta la relazione sopraindicata al commissario giudiziale, il quale dovrà riferire in merito;

D) nomina commissario giudiziale il **Dr. Paolo Loato**.

Si comunichi.

Rovigo, così deciso nella camera di consiglio del 9.06.2021

Il Presidente
Paola Di Francesco